

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 1891-A**RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE****(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)**(Relatore: **BUTTITTA**)

SUL

**DISEGNO DI LEGGE****APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA***il 12 novembre 1992 (v. stampato Senato n. 604)*PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
**(COLOMBO)**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE FINANZE  
**(GORIA)**CON IL MINISTRO DEI TRASPORTI E MINISTRO AD INTERIM  
DELLA MARINA MERCANTILE  
**(TESINI)**CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO  
**(GUARINO)**CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
**(CRISTOFORI)**E CON IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO  
**(VITALONE)***Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 13 novembre 1992*

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Bonn il 18 ottobre 1989

*Presentata alla Presidenza il 18 novembre 1992*

ONOREVOLI DEPUTATI! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 1891 con l'applicazione dell'articolo 79, comma 6, del

Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato (Atto Senato n. 604), che viene allegata.

ALLEGATO

La Convenzione che si sottopone all'approvazione del Parlamento costituisce il risultato di un lunghissimo e difficile negoziato e rappresenta un fondamentale strumento per disciplinare in senso moderno gli aspetti fiscali dei rapporti economici tra Italia e Repubblica federale di Germania attualmente regolati dal vigente accordo del 1925.

Le difficoltà maggiori sono derivate dal fatto che la controparte propendeva per il mantenimento in vigore del citato accordo del 1925, non più rispondente tuttavia alla presente situazione dell'interscambio italo-tedesco ed ai principi informativi della nostra riforma tributaria del 1973.

Ulteriori difficoltà sono altresì dipese dalla complessità, sotto il profilo tecnico, delle questioni affrontate e dalle diverse caratteristiche dei rispettivi ordinamenti costituzionali e tributari.

Può quindi affermarsi che le soluzioni raggiunte costituiscono il massimo sforzo consentito alle due parti contraenti.

Con riguardo alle disposizioni pattuite si segnala quanto segue.

La sfera soggettiva di applicazione della Convenzione (articolo i) è rappresentata dai residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Quanto alla sfera oggettiva (articolo 2), essa è costituita, per l'Italia, dall'IRPEF, dall'IRPEG e dall'ILOR, mentre, per la Repubblica federale di Germania, è costituita dalle imposte sul reddito, sulle società, sul patrimonio, sulle attività commerciali, industriali ed artigianali, nonché dall'imposta fondiaria.

Nell'ambito delle definizioni generali, di cui all'articolo 3, si è precisato — onde evitare problemi interpretativi in materia di ambito territoriale di applicazione della Convenzione — che le espressioni « Repub-

blica italiana » e « Repubblica federale di Germania », usate in senso geografico, indicano i territori su cui vigono le rispettive legislazioni fiscali.

In materia di dividendi (articolo 10), si è prevista, in linea generale, una ritenuta alla fonte del 15 per cento su quelli corrisposti da una società di uno Stato ad un residente dell'altro Stato; tuttavia, nel caso di dividendi distribuiti da una società italiana il cui capitale sociale sia detenuto per almeno il 25 per cento dalla società tedesca beneficiaria degli stessi, l'imposta italiana non può superare l'aliquota del 10 per cento.

È stato inoltre disposto il rimborso della maggiorazione di conguaglio di cui agli articoli 105, 106 e 107 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dell'analogo tributo esistente nella legislazione tedesca, a favore dell'azionista dell'altro Paese.

Tale rimborso, già introdotto in altre recenti Convenzioni, viene qui disciplinato su base bilaterale con il riconoscimento del relativo diritto, da parte tedesca, secondo le modalità stabilite dalla legislazione di quel Paese, mentre, da parte italiana, viene concesso soltanto nei confronti di società tedesche che possiedano il 25 per cento della società italiana distributrice.

Relativamente al trattamento tributario degli interessi (articolo 11), dopo aver superato le fortissime resistenze della controparte alla previsione di una ritenuta alla fonte (assente nell'attuale Convenzione), si è concordata una ritenuta pari al 10 per cento del lordo degli interessi stessi, pur se con alcune limitate eccezioni.

Si è infatti convenuto l'esonero del prelievo alla fonte sugli interessi interbancari con esclusiva tassazione nel Paese del beneficiario effettivo, in linea peraltro con il trattamento esonerativo riservato dal nostro ordinamento per il medesimo tipo di interessi. Tuttavia, in caso di variazione nella legislazione interna di uno dei due Paesi, le rispettive autorità competenti potranno consultarsi in vista di possibili modifiche a detta esonerazione. Analoga disposizione è stata contemplata per gli interessi derivanti dalla vendita dilazionata di impianti industriali, commerciali e scientifici e dalla vendita di merci tra imprese.

Quanto ai canoni (articolo 12), si è concordata una ritenuta alla fonte del 5 per cento, con talune eccezioni, come ad esempio in materia di diritti d'autore relativi ad opere letterarie, musicali, artistiche e cinematografiche; relativamente a queste ultime, va rilevato che il flusso dei canoni (sottoposti quindi ad imposizione nello Stato di residenza del beneficiario) è favorevole al nostro Paese, esportatore di opere cinematografiche verso la Repubblica federale di Germania.

In merito, poi, al trattamento riservato a coloro che esercitano funzioni pubbliche (articolo 19 e relative disposizioni nel Protocollo aggiuntivo), si è prevista, come di consueto, l'imposizione in Italia per il personale dipendente dall'Ente ferrovie dello Stato, dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dalla Banca d'Italia, dall'Ente nazionale italiano per il turismo e dall'Istituto nazionale per il commercio estero, che prestò servizio in Germania; reciproco trattamento viene riconosciuto in favore dei dipendenti dei simili enti tedeschi operanti in Italia.

Analogamente, sono imponibili soltanto nel Paese di invio coloro che prestano servizio in istituti culturali situati nell'altro Stato (ad esempio, istituti di cultura in Germania, il *Goethe Institut* in Italia), a condizione peraltro che le relative retribuzioni provengano da fondi pubblici dello stesso Paese inviante.

È stata poi inserita nel Protocollo una clausola di carattere transitorio a favore dei contrattisti di nazionalità tedesca ope-

ranti presso istituzioni scolastiche italiane o presso sedi consolari italiane in Germania, retribuiti dall'Italia. Infatti, la disposizione in questione, secondo cui tale categoria sarà soggetta ad imposizione nella Repubblica federale di Germania, si applicherà soltanto per i contratti conclusi dopo il 1° gennaio 1987, restando così salve le situazioni pregresse, eventualmente esistenti.

Quanto al metodo per evitare le doppie imposizioni (articolo 24), da parte italiana si è adottato, in linea con il nostro ordinamento tributario e con l'atteggiamento seguito in tutte le Convenzioni stipulate dopo la riforma, il sistema dell'imputazione ordinaria e cioè del credito, nei confronti dell'imposta italiana e nei limiti della medesima, per l'imposta assolta nell'altro Stato sugli stessi redditi. Da parte tedesca si è invece optato, in via generale, per il sistema dell'esenzione cosiddetta con progressività, in base al quale l'Amministrazione fiscale di quel Paese non prenderà in considerazione, se non ai fini del computo dell'aliquota d'imposta applicabile, i redditi imponibili in Italia; è tuttavia previsto il metodo del credito di imposta relativamente ad importanti categorie reddituali (per taluni tipi di dividendi nonché per interessi, canoni, gettoni di presenza e remunerazioni di artisti e sportivi).

Va notato, in connessione con l'articolo 10, che si è inserita una clausola, in tema di dividendi intersocietari, volta ad escludere dalla base imponibile dell'imposta italiana quelli corrisposti ad una società tedesca il cui capitale sociale sia detenuto per almeno il 25 per cento dalla stessa società italiana.

Il nuovo accordo si applicherà anche al Land di Berlino (articolo 30), salvo dichiarazione contraria da parte del Governo della Repubblica federale di Germania entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore.

La Convenzione entrerà in vigore — sostituendosi quindi a quella del 1925 — un mese dopo lo scambio degli strumenti di ratifica e si applicherà per la prima volta alle imposte riscosse relativamente ai periodi d'imposta decorrenti dal 1° gen-

naio dell'anno successivo a detto scambio di strumenti; la stessa decorrenza è prevista per le imposte prelevate alla fonte.

Al fine di consentire, per talune categorie di redditi, un passaggio più graduale tra la vecchia e la nuova Convenzione, si è inserita una disposizione transitoria secondo cui è possibile, su istanza dell'interessato e fino al 31 dicembre 1992, l'applicazione dell'accordo del 1925 ove contenente un trattamento più favorevole in materia di interessi e canoni.

In considerazione dell'importanza che assume il nuovo patto convenzionale e dell'opportunità che i risvolti tributari dei rapporti economici italo-tedeschi ricevano una più adeguata regolamentazione, se ne raccomanda la più sollecita approvazione.

L'unito provvedimento non è stato corredato della relazione tecnica in quanto non comporta nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, a carico del bilancio dello Stato.

## DISEGNO DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Bonn il 18 ottobre 1989.

### ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 31 della Convenzione stessa.

### ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.